



COMUNICATO UFFICIALE N. 86 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 44/AA al N. 55/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 519 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano PONTRELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO PONTRELLI, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore della SSD ARL Real Giulianova, in violazione all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 91 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, chiesto tramite WhatsApp, a un soggetto allo stato non identificato, la disponibilità di un "buon calciatore" disposto a pagarsi il vitto e alloggio per una somma di €. 300,00 mensili" e ad elargire "una sovvenzione alla Società di €. 3.000,00, come dimostra lo screenshot dei messaggi pubblicati il 17 gennaio 2021, sulla pagina del social network Facebook "Calcio Malato/Pagato", in spregio ai noti canoni valoriali e criteri selettivi di merito, nonché per avere procacciato o, comunque, favorito il tesseramento, anche attraverso l'intermediazione di soggetti sprovvisti di titolo abilitativo, di giovani atleti, tra i quali certamente Raffaele Pio Caterino e Carmine Cesarano, presso la SSD ARL Real Giulianova proponendo loro condizioni inique e violative della normativa federale, come ad esempio l'impegno a farsi carico delle spese dovute per vitto ed alloggio; In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 16, 20 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2020/2021 e fino al mese di gennaio 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell'iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore, di fatto assunto il ruolo di direttore tecnico e, occasionalmente, di massaggiatore della prima squadra della SSD ARL Real Giulianova partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dall'anagrafica federale, dalla distinta di gara in atti nonché dagli apporti narrativi acquisiti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano PONTRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano PONTRELLI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BRUNELLI e Alessandro CAPUCCI, e della società RAVENNA FC 1913 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all'accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21;

ALESSANDRO CAPUCCI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in

data 12/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Colucci Leonardo, Gagliardo Raffaele e Tomei Matteo al tampone del 05/03/21 nonché all'accertata positività di Martignago Riccardo e Bonetti Primo al tampone del 07/03/21 ;

RAVENNA FC 1913 S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CAPUCCI e dal Sig. Alessandro BRUNELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società RAVENNA FC 1913 S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 712 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alfredo TURICCHI, e della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO TURICCHI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici: ACCIARI Elena (tesseramento del 26/08/2020), BIGALLI Bianca (tesseramento del 18/08/2020), BOTTI Veronica (tesseramento del 18/11/2017), CAUCCI Elisa (tesseramento del 18/08/2020), MOTRONI Matilde (tesseramento del 16/09/2017), PIERONI Irene (tesseramento del 12/07/2020), PIOLI Francesca (tesseramento del 6/09/2019) e VERGARO Alessandra (tesseramento del 26/08/2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo TURICCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo TURICCHI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE);
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 683 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Ilario CANDIDO e Andrea GABRIELLI, e della società AS CITTADELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ILARIO CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dell'allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

ANDREA GABRIELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione,

organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 dell'allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

AS CITTADELLA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ilario CANDIDO, e dal Sig. Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS CITTADELLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Ilario CANDIDO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Andrea GABRIELLI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società AS CITTADELLA S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi SESANA e Luigi SPREAFICO, e della società A.C. RENATE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUGI SESANA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/01/21 a distanza di 24 giorni dal precedente del giorno 11/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 04/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/04/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21;

LUGI SPREAFICO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.C. Renate S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle

squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/01/21 a distanza di 24 giorni dal precedente del giorno 11/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 04/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 24/03/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 05/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 09/04/21 a distanza di 16 giorni dal precedente del 24/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21;

A.C. RENATE S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi SESANA e dal Sig. Luigi SPREAFICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luigi SESANA, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luigi SPREAFICO, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società A.C. RENATE S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CALABRIA, calciatore dell'AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, comi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest'ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l'A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest'ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare;

FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell'AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l'Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l'Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l'assistenza di Calabria fino al 4.05.2021;

A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e dal Sig. Ivan Efthimios Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, di € 7.500,00 (settemila e

cinquecento) di ammenda per il Sig. Frederic MASSARA, e di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 797 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, dell'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, dell'indicatore di indebitamento e dell'indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti agli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione, in continuazione con i procedimenti nn. 798 e 799/2021, della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, dell'indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti agli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione, in continuazione con i procedimenti nn. 797 e 799/2021, di 8 (otto) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 799 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 85, lett. C), par. III), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, di cui all'art. 85, lett. C), par. III, punto 1) delle N.O.I.F. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all'art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione, in continuazione con i procedimenti nn. 797 e 798/2021, di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 762 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Renato DI MASI e Giorgio MUSIARI, e della società U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA RENATO DI MASI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

GIORGIO MUSIARI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver

sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio MUSIARI, e dal Sig. Luca Renato DI MASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luca Renato DI MASI, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Giorgio MUSIARI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mauro ELISEI, e della società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO ELISEI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 6 calciatrici: Berardi Eleonora (tesseramento del 2.10.2019), De Vincenzo Eugenia (tesseramento del 25.01.2020), Gerardi Linda (tesseramento del 14.09.2020), Monti Arianna (tesseramento del 19.09.2018), Papalia Bianca (tesseramento del 14.09.2018) e Romanelli Karen (tesseramento del 25.08.2016), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale. Per non aver, inoltre, depositato l'accordo economico sottoscritto per la s.s. 2020/2021 con n. 2 calciatrici: Jusufi Valbona (tesseramento del 4.02.2021) e Seranaj Aurora (tesseramento del 12.03.2021), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, stabilito dalla normativa federale;

ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ELISEI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro ELISEI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD ROMA XIV DECIMOQUARTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MATRACIA e Dario MIRRI, e della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MATRACIA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l'addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l'Amministratore Delegato Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all'accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l'operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

DARIO MIRRI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo Football Club S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il calciatore De Rose Francesco al test sierologico alla data di inserimento nel Gruppo Squadra il giorno 23/01/21; per non aver sottoposto lo SLO Meli Francesco, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 05/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto il Segretario Generale, Livigni Giuseppe, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/20 nonché al tampone eseguito il giorno 18/12/20; per non aver sottoposto l'addetto agli arbitri, Todaro Vito, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 04/12/2020, del 18/12/2020, del 07/01/2021, del 28/01/2021, del 05/02/2021, del 16/02/2021, del 12/03/2021, del 01/04/2021, del 05/04/2021, del 16/04/2021, del 19/04/2021, del 21/04/2021, del 27/04/2021, del 30/04/2021, nonché per non averlo sottoposto, insieme a tutto il Gruppo Squadra, al test sierologico eseguito il giorno 19/04/21; per non aver sottoposto l'Amministratore Delegato Sagramola Rinaldo al tampone eseguito il giorno 07/01/2021; per non aver sottoposto il Direttore Sportivo Castagnini Renzo al test sierologico eseguito il giorno 25/03/21; per non aver messo in bolla il Gruppo Squadra all'accertata positività al Covid-19 del Direttore Sportivo Castagnini Renzo al tampone eseguito il giorno 27/03/21; per non aver sottoposto l'operatore sanitario Marciano Marcello, in ragione dell'uscita e del suo successivo rientro nel Gruppo Squadra, al tampone del 16/02/21;

PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto MATRACIA, Dario MIRRI e Rinaldo Sagramola, in qualità di amministratore delegato, per conto della società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Roberto MATRACIA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Dario MIRRI, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società PALERMO FOOTBALL CLUB S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 AGOSTO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina